

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 527)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore REBECCHINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1972

Integrazione dei bilanci deficitari dei comuni e delle province per l'esercizio 1972

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuazione dell'ordinamento delle Regioni a statuto ordinario ha aperto una nuova fase nel processo di rifondazione autonomistica e di riforma istituzionale dei comuni e delle province; fase che dovrà trovare la sua più compiuta espressione nella ormai indilazionabile nuova disciplina delle autonomie locali, cui spetta il compito di superare le strettoie, incompatibili col nuovo ordinamento, della anacronistica legge comunale e provinciale.

Oltre a rappresentare un fondamentale interlocutore democratico e istituzionale della realtà locale, la Regione ha prodotto con la sua presenza politico-amministrativa una riforma, qualificante e decisiva per la vita degli enti locali, attraverso l'assunzione dei poteri relativi all'esercizio dei controlli sugli atti delle amministrazioni locali.

Tuttavia l'insufficienza del sistema previsto dalle norme della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è stata acutamente avvertita già in sede

di dibattito ed approvazione degli statuti regionali, trovando anche sollecita eco in alcuni disegni di legge presentati nel corso della precedente legislatura da parlamentari appartenenti a diverse forze politiche.

Tali disegni di legge recavano organiche indicazioni per una generale ristrutturazione del sistema dei controlli e si ponevano chiaramente nella prospettiva di una normativa a stralcio della riforma generale dell'ordinamento autonomistico.

Per quanto attiene agli aspetti delle risorse finanziarie degli enti locali, sono ben note le posizioni anche recentemente assunte dalle associazioni unitarie dei comuni e delle province, che esprimono insoddisfazione per le soluzioni adottate in tema di entrate locali e per il ritardo con il quale, programmaticamente, verrà approvata la riforma globale della finanza locale.

Dalle più recenti posizioni delle associazioni degli enti locali emerge altresì l'acqui-

sizione del concetto, che diviene cardine fondamentale per l'intero ordinamento istituzionale, della unicità della finanza pubblica, dichiaratamente finalizzato al superamento di una netta separazione tra finanza statale e finanza locale, che ha relegato quest'ultima ad un ruolo di mortificante subordinazione.

Collegato con i problemi dei controlli si pone oggi con urgenza un sistema di approvigionamento dei mezzi finanziari indispensabili per assicurare la gestione del bilancio, sistema che dovrà appunto dare attuazione concreta al principio dell'unitarietà della finanza pubblica e quindi dovrà strettamente collegarsi alla programmazione nazionale delle risorse, garantendo — nel contempo — una partecipazione « dal basso » delle autonomie locali e regionali.

In questo contesto si pone urgentemente il problema di assicurare i mezzi per la copertura dei disavanzi economici dei bilanci comunali e provinciali per l'esercizio 1972.

Come è noto, con legge 12 novembre 1971, n. 952, sono state prorogate per l'anno 1971 le norme sulla copertura dei disavanzi economici dei bilanci dei comuni e delle province deficitari, previste dall'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 420, nonché le norme contenute nell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, per le quali, ai fini dell'autorizzazione del mutuo per la copertura del disavanzo, le perdite di esercizio delle aziende speciali di trasporto di cui al testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, relative agli esercizi 1967, 1968 e 1969, concorrono, nella misura del 50 per cento, alla formazione del disavanzo economico del bilancio degli enti municipalizzatori e provincializzatori.

La proroga anzidetta riposava sul presupposto che entro il 1971 si sarebbe potuto impostare il riordinamento della finanza locale nel quadro della riforma generale sul sistema tributario.

Tenuto conto delle note vicende subite dalla legge di delega al Governo per la riforma tributaria, che ne hanno rinviato l'entrata in vigore; tenuto conto dei nuovi indirizzi emersi sia nei già citati disegni di legge, sia nel convegno dell'ANCI tenuto a Viareggio nel settembre 1972, nella cui mo-

zione conclusiva viene espressamente rilevata:

1) la necessità di nuove norme sui bilanci e sui controlli che pongano fine a qualsiasi ingerenza centralistica e attuino in modo integrale il sistema dei controlli sancito dalla Costituzione, la quale vuole il controllo sugli enti locali esercitato unicamente da un organo regionale e nella sola forma dell'invito a riesame per quanto riguarda gli aspetti di merito;

2) la necessità che in sede di proroga per il 1972 delle disposizioni legislative concernenti l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari venga stabilita anche l'abolizione di tutte le funzioni di controllo sugli enti locali da parte della Commissione centrale per la finanza locale;

3) la necessità che l'autorizzazione, da parte del Ministero dell'interno, ad assumere i mutui a copertura dei disavanzi per l'anno 1972 non rappresenti una duplicazione di controllo e, se ancora necessaria, si traduca in un atto di delibazione, nel senso che non possa essere rifiutata nè discostarsi, quanto alla misura del disavanzo ammesso, da quella già stabilita dai competenti organi regionali di controllo secondo la normativa vigente;

tenuto, altresì, conto che occorre prorogare le norme relative al finanziamento delle perdite delle aziende speciali di trasporto, in relazione all'ulteriore aggravamento della situazione economica di tali aziende onde consentirne la copertura da parte degli enti municipalizzatori, si è ritenuto opportuno procedere alla formulazione del presente disegno di legge.

La situazione di estrema urgenza per la emanazione del disegno di legge in esame è giustificata dall'attuale mancanza di una normativa per il 1972.

In tale contingente situazione d'urgenza non è possibile disciplinare in modo organico ed unitario il nuovo quadro dei controlli, che dovrà necessariamente armonizzarsi con i criteri ispiratori del piano della programmazione nazionale; appare quindi utile prevedere l'intervento del Ministero dell'inter-

no non già nella veste di supervisore dei bilanci deficitari, bensì di coordinatore, a livello governativo, delle decisioni degli enti locali con le concrete disponibilità creditizie della Cassa depositi e prestiti.

La discrezionalità del Ministero dell'interno nell'emanare decreti autorizzativi alla contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti per il ripiano dei disavanzi dei bilanci comunali e provinciali va pertanto intesa come l'attuazione di un criterio generale distributivo delle limitate disponibilità della Cassa depositi e prestiti per quanto concerne gli enti locali.

Da questa posizione discende la necessità che altri enti ed istituti finanziari siano autorizzati ad intervenire per la concessione di prestiti per la copertura di quella parte

dei disavanzi non ripianati con il mutuo della Cassa depositi e prestiti.

Considerata ormai la drammatica situazione finanziaria degli enti locali, si è ritenuto necessario prevedere espressamente la possibilità per le province e i comuni di contrarre mutui con la garanzia dello Stato; e ciò anche per l'eventuale mutuo con cui viene coperta la differenza tra il disavanzo ripianato dalla Cassa depositi e prestiti e quello risultante dal bilancio dopo che lo stesso sia stato sottoposto ai competenti organi regionali di controllo.

Con l'unito disegno di legge vengono appunto previste norme per l'integrazione dei bilanci degli enti locali deficitari e la copertura delle perdite di esercizio delle aziende speciali di trasporto per l'anno 1972.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 420, per l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari, nonché le norme sulla copertura delle perdite di esercizio delle aziende speciali di trasporto, contenute nell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, sono prorogate per l'anno 1972.

Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, in base a decreto del Ministro dell'interno e nella misura in esso indicata, a concedere mutui a copertura del disavanzo economico del bilancio per l'anno 1972 delle province e dei comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario, le cui deliberazioni siano divenute esecutive dopo l'esame dei competenti organi regionali di controllo, con le modalità e nei termini previsti dalla legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Per la parte di disavanzo eventualmente non coperta dal mutuo di cui al comma precedente i comuni e le province possono assumere apposito mutuo con enti ed istituti finanziari di diritto pubblico, i quali sono autorizzati a concedere tali mutui anche in deroga alle proprie norme statutarie.

Il Ministro del tesoro provvederà a concedere, con proprio decreto, la garanzia dello Stato sui mutui per il ripiano del disavanzo economico per l'esercizio 1972 alle province ed ai comuni che, per mancanza di cespiti delegabili, non fossero in grado di garantire il prestito.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.